

FOGLIO INFORMATIVO

PREMESSE

Le forme tecniche di prestito personale oggetto della presente informativa, comunemente note come "Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione" o "Delegazione di Pagamento", rappresentano prodotti finanziari erogati dalla Uniplus S.p.A. e distribuiti sul territorio nazionale direttamente ovvero attraverso operatori professionali, legalmente abilitati al collocamento fuori sede di tali operazioni, quali società di intermediazione finanziaria ex art. 106 e 107 t.u.l.b. ed agenti in attività finanziaria. Detti operatori esercitano la propria attività avvalendosi o meno della licenza d'uso del marchio "Uniplus". La Uniplus S.p.A. opera, inoltre, anche attraverso reti di mediatori creditizi debitamente convenzionati. I medesimi intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, tutti iscritti nei relativi albi professionali tenuti dalla Banca d'Italia, vengono remunerati direttamente dalla Uniplus S.p.A. mediante storno di quota parte delle proprie commissioni e, pertanto, non sono autorizzati a percepire alcuna somma, neppure a titolo di rimborso spese, dal Cliente. Quest'ultimo può verificare la legittimità del rapporto che intercorre tra l'operatore a cui ha preferito discrezionalmente rivolgersi e la Uniplus S.p.A. chiedendo alla controparte interessata evidenza del contratto d'incarico.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Ragione sociale: Uniplus S.p.A.;

Sede legale ed amministrativa: 67051 Avezzano (Aq) via Napoli n° 4;

Numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. dell'Aquila: 01562580660;

Numero d'iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): 103128;

Numero d'iscrizione nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari U.I.C.: 35194;

Codice A.B.I.: n°328575;

Capitale sociale interamente versato: € 600.000,00 – riserve: € 0,00;

Recapiti telefonici: 0863 416783 – fax 0863 445345;

Sito internet: www.uniplus-finanziamenti.it

CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI PRESTITO PERSONALE TRATTATE

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE "CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE"

Nel nostro paese la "Cessione del Quinto dello Stipendio" è oramai da anni, di fatto, una tra le più diffuse forme di credito personale. Partendo dal concetto che la retribuzione di un dipendente, sia esso di un'azienda pubblica che privata, rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 05 gennaio 1950, n°180, e successive integrazioni e modifiche, che ha raccolto in un unico strumento normativo le leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni, ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli mediante la cessione di una quota del proprio stipendio, in misura non eccedente la quinta parte dello stesso (art. 1260 e ss. c.c.), in favore del soggetto finanziatore. Per beneficiare di tale categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, previamente rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota massima cedibile e, quindi, per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente. A seguito della modifica accorsa al D.P.R. 180/1950 con l'emanazione da parte del legislatore del D.L. 14.03.2005 n°35, convertito in L. 14.05.2005 n°80, è stata concessa anche ai pensionati, pubblici e privati, la facoltà di accedere a forme di finanziamento personale, a condizioni agevolate, mediante la cessione pro-solvendo di un quinto della propria pensione mensile, calcolata al netto delle ritenute di legge. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dagli interessati direttamente alla Uniplus S.p.A., ovvero ad una sua agenzia od a quella di altro intermediario finanziario incaricato all'offerta fuori sede, che ne curerà l'istruttoria. Perfezionato il finanziamento con l'erogazione del saldo al cedente, il pagamento delle rate di rimborso dovrà avvenire mediante trattenuta continuativa di una quota della pensione mensile sempre calcolata al netto delle ritenute. Il pensionato rimborserà il prestito attraverso l'Istituto di Previdenza che gestisce il pagamento della pensione e che effettuerà la trattenuta della quota ceduta, alle scadenze contrattualmente pattuite, in favore della Uniplus S.p.A.. Si precisa che in capo alla Uniplus S.p.A. non vi è alcun obbligo di accogliere le domande di finanziamento di che trattasi se, a suo insindacabile giudizio, dovessero riscontrarsi cause ostative – tecniche, legali, finanziarie o similari – tali da compromettere la convenienza dell'operazione.

Le principali caratteristiche dell'operazione di "Cessione del Quinto dello Stipendio" (in breve "CQS") sono, pertanto, le seguenti:

- **Vigenza del rapporto di lavoro dipendente.**
- **Produzione del certificato di stipendio.**

Il certificato di stipendio od altro documento equipollente deve essere richiesto al proprio datore di lavoro, in duplice copia originale, prima dell'istruttoria della pratica di finanziamento ed è indispensabile per determinare correttamente la quota massima cedibile sulla scorta della quale predisporre il piano di ammortamento ideale. Detta quota, come è noto, non può in alcun caso eccedere la quinta parte della retribuzione mensile calcolata al netto delle ritenute previste dalla legge.

- **Documento di sintesi.**

Una volta acquisito il certificato di stipendio, individuata la quota cedibile, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce schematicamente le condizioni economiche e contrattuali del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente ed alla durata del prestito che può variare da un minimo di 24 ad un massimo di 120 mesi.

- **Stipula del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio/pensione – eventuali anticipi.**

La sottoscrizione del contratto è il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato di stipendio. Può essere preceduta, nella fase di lavorazione della pratica, dal rilascio di eventuali anticipi da scomputarsi successivamente sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela e sono caratterizzate, di norma, oltre che da una brevissima durata anche da un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione medesima. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto. Per le condizioni economiche e contrattuali delle anticipazioni varranno il documento di sintesi, la proposta di contratto ed il contratto sottoposti di volta in volta al Cliente.

- **Oneri accessori.**

Le spese di notifica, postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfettariamente quantificate e dovute alla Uniplus S.p.A. per l'attività istruttoria verranno detratte dal netto ricavo dell'operazione di finanziamento.

- **Cessione dei diritti sulla quota di stipendio ceduta.**

A seguito del perfezionamento del contratto di prestito e della sua notificazione all'Amministrazione ceduta, a norma delle disposizioni del Testo Unico 05 gennaio 1950, n°180 e degli articoli 1260 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del finanziamento tratteneandola sulla busta paga del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della Uniplus S.p.A. finché sussista il rapporto di dipendenza.

- **Assicurazione dell'ammontare del prestito.**

Per una maggiore tutela del Cliente ed a scelta di quest'ultimo per quanto attiene la compagnia di assicurazione, oltre all'unica garanzia richiesta e costituita dal T.F.R. maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, gli dovessero venire corrisposte in ragione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento contro "Cessione del Quinto dello Stipendio" vengono stipulate due polizze assicurative a copertura sia del rischio impiego che di quello sulla vita del lavoratore, il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo del prestito. Le polizze garantiscono la copertura del debito in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro. È importante sottolineare che l'assicurazione ottenuta per il rischio della perdita dell'impiego costituisce una garanzia soltanto per l'Ente Erogante, nel senso che non estingue il debito del Cliente il quale sarà, comunque, tenuto al rimborso nei confronti della Compagnia di Assicurazione che avrà estinto il prestito nei confronti della Uniplus S.p.A.. Di contro, la polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del Mutuatario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. In alternativa alle due polizze in argomento potrà essere stipulata un'unica polizza contro il rischio impiego che avesse a verificarsi anche per il caso di morte. In quest'ultima ipotesi la polizza rischio impiego estinguerà il debito residuo esclusivamente nel caso in cui la perdita del posto di lavoro sia stata determinata da premorienza del debitore Mutuatario. Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 32 del D.P.R. 180/50. Le garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P. e dal Gruppo F.S. sono regolate dalla normativa speciale (T.U. 180/1950) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro "Cessione del Quinto dello Stipendio". Per tutte le condizioni contrattuali di

assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalle Compagnie di Assicurazione in rapporto di collaborazione con la Uniplus S.p.A.. Nel caso di prestiti ottenuti mediante "Cessione del Quinto della Pensione" sarà obbligatorio per il Cliente sottoscrivere preventivamente una polizza di assicurazione sulla vita che assicuri alla Uniplus S.p.A. il recupero del residuo debito in caso di decesso.

- **Rata costante a tasso fisso.**

Il rimborso dei prestiti contro "Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione", prescindendo dalla durata, sarà effettuato con rata costante, comprensiva di sorte capitale ed interessi, a tasso fisso.

- **Costi dell'operazione.**

Il costo complessivo del finanziamento è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare, calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni in favore dell'Intermediario Finanziario dovute per l'istruzione della pratica e per ogni altra attività strettamente necessaria alla gestione del prestito sino ad estinzione; 3) dalle commissioni in favore di eventuali agenti/mediatori od altri soggetti abilitati all'offerta fuori sede intervenuti nell'operazione di finanziamento; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi d'impiego e morte o solo morte in caso di "Cessione del Quinto della Pensione"; 5) dalle spese di istruttoria quali quelle postali, di notifica del contratto di prestito alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali.

- **Estinzione anticipata e rinnovo.**

Il Cliente, qualora ne avesse l'opportunità, potrà provvedere ad estinguere il prestito in corso di ammortamento. In tal caso sarà tenuto a corrispondere in favore della Uniplus S.p.A. la somma complessiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati. Nell'ipotesi di estinzione finalizzata all'erogazione di un altro prestito al Cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavo della nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. **L'Intermediario sottolinea che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6.**

- **Tempo dell'esecuzione dell'operazione.**

L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento del bene/nessuna osta da parte dell'Ente preposto o del Datore di Lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili, comunque, allorché la Uniplus S.p.A. sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO"

La "Delegazione di Pagamento" (in breve "PD") è un prestito personale che si estingue mediante conferimento da parte del Cliente Mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere mensilmente una quota della propria retribuzione per versarla, alle scadenze contrattualmente convenute, in favore dell'Intermediario Finanziario Mutuante (art. 1269 e 1723, comma 2, c.c.). Per questa operazione valgono tutte le condizioni esposte per il prestito contro "Cessione del Quinto dello Stipendio" al quale la "Delegazione di Pagamento" è stata recentemente assimilata, giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003.

ALTRE CATEGORIE DI PRESTITO PERSONALE

Le informazioni di cui al presente foglio informativo riguardano anche la categoria dei prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione mensile erogati ai medici che svolgono attività professionale in forza di apposite convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale oltre che al personale paramedico sempre in rapporto convenzionale con il S.S.N..

CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE AFFERENTI LE OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO "CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE" E "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO"

- A) Tasso annuo nominale a scalare, applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito: 6% (max); B) Commissioni Uniplus S.p.A.: 30% (max);
C) Spese di istruttoria pari a € 350,00 (max); D) Costi Assicurativi o di garanzia e spese di amministrazione INPDAP/FS*: 16% (max), salvo sovrappremi stabiliti discrezionalmente dall'Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto;
F) Oneri erariali*: € 14,62 + € 1,81;

COMMISSIONI PER ANTICIPATA ESTINZIONE: Nessuna - INTERESSI DI MORA: Euribor a 3 mesi + 8,00% - VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavo sia erogato prima dei 30 gg. nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni Uniplus S.p.A.

Per operazioni inferiori a 5.000,00 euro: T.a.e.g.*: 30% - I.s.c.**: 30%;

Per operazioni superiori a 5.000,00 euro: T.a.e.g.*: 25% - I.s.c.**: 25%.

Il T.a.e.g.* per entrambe le classi di operazioni non potrà, in ogni caso, essere superiore alla soglia anti usura rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto quanto espressamente stabilito dalla Legge 07 marzo 1996, n°108.

* **Valori calcolati sul capitale nominale o montante lordo del prestito.**

** Operazione di credito soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Avezzano, n°26631del 14.08.2007), pari ad € 14,62 relativamente al contratto di finanziamento e ad € 1,81 relativamente al prospetto analitico del conteggio di liquidazione.

*** Definito in legenda.

I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime.

CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO "CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE"

Il Cedente, come sopra identificato, si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario per un importo lordo pari ad euro (nella misura convenuta), somma che, in virtù del presente contratto, si obbliga a restituire mediante la cessione 'pro-solvendo' (con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c., dal T.U. n. 180/50 e loro s.m.i.) di n. (nella misura convenuta) quote mensili identiche e consecutive del proprio stipendio/salario pari ad euro (nella misura convenuta) ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di seguito indicati. Per quanto superi l'importo dell'anzidetta quota, il Cedente concede sin da ora espressa delega irrevocabile in favore del Mutuante affinché questo riscuota il maggior importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo. Il finanziamento s'intende concesso all'interesse annuo nominale del (nella misura convenuta) %, a scalare mensilmente, pari a complessivi euro (nella misura convenuta) per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta ad euro (nella misura convenuta), al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

Per effetto della sopraindicata cessione l'Amministrazione da cui il Mutuatario dipende sarà obbligata, a norma di legge e per quanto possa occorrere anche in virtù della volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione di questo un importo complessivo pari ad euro (nella misura convenuta), con decorrenza a far data dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarlo in favore del Cessionario o del Mandatario di lui, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, sul c/c bancario codice IBAN n. IT 30 W 05748 40440 100000000869, ovvero sul c/c postale codice IBAN n. IT 48 Q 07601 03600 000048304059 intestato sempre ad Uniplus S.p.A. e tenuto presso la filiale n°3 delle Poste Italiane S.p.A. con sede in Via America n. 63 ad Avezzano. E' facoltà del Cessionario modificare in qualunque momento, unilateralmente e discrezionalmente, l'anzidetta modalità di versamento indicando altro conto corrente.

A) il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del prestito:

a1) la commissione complessiva di euro (nella misura convenuta) in favore della Uniplus S.p.A., a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, esemplificativamente: l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri relativi all'acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della Legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l'eventuale estinzione di prestiti già contratti dal Mutuatario; la gestione delle rate di rimborso in scadenza; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; ect;

a2) la commissione pari ad euro (nella misura convenuta) per l'attività svolta dall'agente in attività finanziaria, dal mediatore creditizio e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede intervenuto nella gestione dell'operazione di prestito, contenuta nell'ambito di quella riconosciuta ad Uniplus S.p.A., di cui al punto che precede;

a3) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, nonché le spese di istruttoria tra le quali quelle di notifica, postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio pari complessivamente ad euro (nella misura convenuta);

a4) i premi anticipatamente dovuti, in funzione del rimborso del capitale mutuato, per un importo totale di euro (nella misura convenuta), relativo alle polizze di assicurazione sulla scorta delle quali il Mutuatario ha ottenuto la copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione, ovvero della garanzia I.n.p.d.a.p. o quella rilasciata dal Gruppo Ferrovie dello Stato unitamente alle correlative spese di amministrazione, o dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche a causa di morte.

Il netto ricavo dell'operazione è pari ad euro (nella misura convenuta), al lordo di eventuali anticipazioni e/o estinzioni.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore Sintetico del Costo (I.S.C.) relativi al presente contratto sono pari al (nella misura convenuta e comunque nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto di cui sopra) %. Si precisa, inoltre, che il (nella misura convenuta) % rappresenta la misura del T.A.E.G. e del T.E.G. (Tasso

Effettivo Globale) determinata senza tenere in conto gli importi afferenti le polizze assicurative o le garanzie e gli oneri erariali. Il T.A.E.G. è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali, ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 06.05.2000.

C) La Uniplus S.p.A. può chiedere gli interessi di mora per il tardato od omesso versamento delle quote cedute. Tali interessi, variabili, decorreranno, di pieno diritto ed a semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento e saranno calcolati in misura pari all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, aggiornato con la rilevazione del primo giorno lavorativo di ogni mese effettuata dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), + l'8,00% in ragione d'anno.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito gli importi sopradicati nelle lettere a1), a2), a3) ed a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente, il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono dell'interesse annuo nominale relativamente al periodo di rateazione non goduto. Nessuna penale è dovuta dal Mutuatario per anticipate estinzioni.

E) il Cedente dichiara di approvare con la sottoscrizione del contratto tutte le condizioni generali di seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE "CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/PENSIONE"

- Art. 1 In caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Cedente spetti per effetto di tale cessazione. Ciò consente che l'Amministrazione ceduta trattienga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso – venissero corrisposte e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione cui il Cedente medesimo sia iscritto per Legge, regolamento o per contratto di lavoro. Il tutto anche nel caso in cui sussista il diritto al trattamento pensionistico. Il Cedente, inoltre, per la durata della cessione s'impegna a non avvalersi del diritto di cui al co. 6 dell'art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. 29.05.82 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile. L'Amministrazione ceduta si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cedente.
- Art. 2 In caso di richiamo alle armi la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che in tal caso venissero liquidate al Cedente. L'Amministrazione datrice di lavoro od altri Enti, non escluso l'I.N.P.S., sono autorizzati, sin da ora, a prelevare mensilmente 1/5 di dette indennità per versarle al Cessionario o al di lui Mandatario.
- Art. 3 Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa – la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della retribuzione ridotta per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente.
- Art. 4 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove agli effetti della previdenza fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall'I.N.P.S., il Cedente dichiara formalmente di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione, con i conseguenti benefici, presso la Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa), cedendo al Cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o la riserva matematica che risultasse essere maturata in suo favore.
- Art. 5 Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione, che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché su quanto previsto all'art. 1 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento oltre che al Cessionario o al di lui Mandatario anche all'Amministrazione da cui si allontana perché questa possa inviare a quella ove assumerà nuovamente servizio, pur se non compresa tra quelle indicate nell'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della precedente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Le spese, gli oneri e le perdite di valuta cui il Cessionario o il di lui Mandatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
- Art. 6 Nell'eventualità di trasferimento ad altro impiego il Cedente autorizza, sin da ora, il Cessionario o il di lui Mandatario ad introitare la somma corrispondente al trattamento di fine rapporto o di quiescenza maturato durante il precedente rapporto di lavoro. Di conseguenza, il Cessionario o il di lui Mandatario estinguerà anticipatamente il finanziamento, in tutto od in parte, riducendo, in quest'ultima ipotesi, la durata del prestito e prevedendo un nuovo piano di ammortamento senza che ciò comporti novazione dell'originario contratto.
- Art. 7 Le spese, le tasse di bollo e di registro previste per il presente contratto e richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione che successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione ceduta per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme che, a tale titolo, gli venissero richieste dal Cessionario o dal di lui Mandatario o da chi per esso; detta trattenuta potrà, in ogni caso, eccedere il quinto della retribuzione cedibile così come disposto dall'art. 2 del precitato T.U..

In caso di prestito rimborsabile mediante "Cessione del Quinto della Pensione" i sopresposti articoli si intenderanno tutti sostituiti dal seguente:

- "Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione del Cedente, ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto del rateo di pensione così ridotto e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito del Cedente".
- Art. 8 Relativamente alle somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi di Impiego la compagnia di Assicurazione sarà sostituita al Cessionario o al di lui Mandatario in tutti i suoi diritti e privilegi nei confronti del Cedente, non escluso quello di cui all'art. 1 del presente atto.
- Art. 9 Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima o contestualmente non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) del contratto di prestito e se, a giudizio insindacabile del Cessionario o del di lui Mandatario, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa, a maggior ragione se in mancanza del benessere definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale egli stesso dipende.
- Art. 10 Tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto saranno devolute alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziarica ove risiede il Mutuatario. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari anche esecutivi, il Cedente dichiara la propria residenza come indicata a tergo ed in caso di eventuali variazioni elegge il suo domicilio presso la segreteria del Comune ove ha mantenuto l'ultima residenza conosciuta.
- Art. 11 Il Mutuante fornisce per iscritto al Mutuatario, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto oltreché un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del Mutuatario le condizioni s'intendono approvate trascorsi 60 gg. dal ricevimento.
- Art. 12 In deroga all'art. 190 c.c. il Cessionario o il di lui Mandatario è autorizzato ad agire in via principale e non sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato.
- Art. 13 Il mancato pagamento di una sola quota ceduta o l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto produrranno, ipso iure, il suo scioglimento con facoltà del Cessionario o del di lui Mandatario di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate anche non scadute.
- Art. 14 Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto dovessero verificarsi eventi eccezionali che le parti non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto del contratto stesso ed alle modalità della sua esecuzione, che debbano comportare uno squilibrio negli obblighi contrattuali, ovvero un inadempimento, la parte che dovesse trovarsi in difficoltà ad onorarli può richiedere la revisione delle condizioni in esso stabilite. Le parti rinegozieranno l'accordo secondo equità, in maniera da assicurare che i suddetti eventi eccezionali non gravino su una sola di esse.
- Art. 15 Le parti contraenti prendono atto ed espressamente convengono che il presente contratto ed il relativo credito potranno formare oggetto di cessione in favore di terzi; l'eventuale cessione produrrà effetti immediatamente liberatori nei confronti della Parte Cedente (Uniplus S.p.A.).
- Art. 16 Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 15.01.1992 n. 50 si porta a conoscenza del Mutuatario la possibilità di recedere dal contratto di prestito sottoscritto con la Uniplus S.p.A. giusto quanto stabilito dall'art. 4 della norma appena richiamata. Il recesso dovrà essere formalizzato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Mutuante, entro e non oltre 15 giorni dalla data di stipula del contratto medesimo. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di rendere al Cessionario o al di lui Mandatario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non potrà essere risolto prima dell'avvenuta restituzione, in un'unica soluzione, della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione oltre alle spese ed agli oneri accessori sostenuti.
- Art. 17 Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della Uniplus S.p.A., cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali rimostranze. Detto ufficio sarà tenuto a fornire risposta nel termine massimo di giorni 60 dal ricevimento dell'istanza.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1 (divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.); art. 4 (assicurazione facoltativa); art. 8 (surroga); art. 9 (discrezionale valutazione completezza della documentazione); art. 11 (approvazione tacita comunicazioni periodiche); art. 12 (responsabilità principale dei beni personali del coniuge); art. 13 (decadenza dal beneficio del termine); punto C (interessi di mora); punto D (estinzione anticipata del prestito).

CLAUSOLE CONTRATTUALI - PRESTITO CONTRO "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO"

Avendo richiesto la concessione di un prestito rimborsabile attraverso n. (nella misura convenuta) rate mensili, identiche e consecutive, ciascuna d'importo pari ad euro (nella misura convenuta), corrispondenti ad un capitale lordo di euro (nella misura convenuta), il Mutuatario prende atto che per effetto dell'applicazione di un interesse annuo nominale a scalare del (nella misura convenuta) %, pari ad euro (nella misura convenuta), per cui il valore attualizzato del prestito ammonta ad euro (nella misura convenuta), e della detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico il netto ricavo e quindi la somma erogata ammonterà ad euro (nella misura convenuta), al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

MOD. UNI. n°03 - ED. 10.01.2008 (Foglio Informativo per operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione o Delegazione di Pagamento)

Per quanto riguarda il prestito contro delegazione di pagamento si applicheranno, inoltre, le clausole stabilite per il prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione dal punto A) al punto E) oltre quanto di seguito indicato:

- Per il rimborso del prestito concessomi conferisco all'Amministrazione (datore di lavoro) da cui dipendo, mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 c.c., al fine di: prelevare mensilmente dalla mia retribuzione la somma equivalente ad euro (nella misura convenuta) per n. (nella misura convenuta) mesi consecutivi (complessivamente € - nella misura convenuta), a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale estinzione dello stesso, per versarle direttamente sul c/c bancario codice IBAN n. IT 30 W 05748 40440 100000000869, intestato ad Uniplus S.p.A. e tenuto presso la Banca dell'Adriatico S.p.A. con sede in Piazza Torlonia n. 45 ad Avezzano, ovvero sul c/c postale codice IBAN n. IT 48 Q 07601 03600 000048304059 intestato sempre ad Uniplus S.p.A. e tenuto presso la filiale n°3 delle Poste Italiane S.p.A., con sede in Via America n. 63 ad Avezzano; trattenere sull'ultima retribuzione nonché sull'indennità di licenziamento e/o qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza del rapporto di lavoro oppure dovuta, a qualunque titolo e denominazione, da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro ed in un'unica soluzione, l'importo delle rate ancora non pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarsi secondo le modalità innanzi espresse. Sarà, inoltre, a me inibito proporre azioni od eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrò versato prima l'importo delle rate da voi ancora non riscosse fino a quel momento; pattuizione questa formulata ai sensi dell'art. 1462 c.c. che lascia, però, salva la successiva azione di ripetizione per quanto il sottoscritto avesse indebitamente pagato.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE "DELEGAZIONE DI PAGAMENTO"

- Mi impegno, fino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalermi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6 c.c., così come modificato dalla Legge 297/82. L'Amministrazione mia datrice di lavoro prenderà atto di tale mia rinuncia, che qualifico irrevocabile, e vi si uniformerà.

- Qualora dopo la concessione del prestito dovessi passare alle dipendenze di un altro datore di lavoro dichiarato, ora per allora, di conferire mandato che, ai sensi dell'art. 1723, comma 2 c.c., qualifico irrevocabile, a prelevare mensilmente dalla mia retribuzione le rate residue al rimborso del prestito ed a versarle sul c/c sul c/c bancario codice IBAN n. IT 30 W 05748 40440 100000000869, intestato ad Uniplus S.p.A. e tenuto presso la Banca dell'Adriatico S.p.A. con sede in Piazza Torlonia n. 45 ad Avezzano, ovvero sul c/c postale codice IBAN n. IT 48 Q 07601 03600 000048304059 intestato sempre ad Uniplus S.p.A. e tenuto presso la filiale n°3 delle Poste Italiane S.p.A., con sede in Via America n. 63 ad Avezzano.

- Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente contratto, sia all'atto della registrazione che successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione delegata per ogni esigenza anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono ad carico del Mutuatario delegante medesimo, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Delegatario o da chi per esso. Detta trattenuta dovrà avvenire, in ogni caso, anche in eccedenza rispetto alla somma delegata.

- Inoltre, valgono gli art. n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 delle condizioni generali del contratto di prestito rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o pensione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mutuatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: divieto di avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c.; surroga; decadenza dal beneficio del termine; approvazione tacita comunicazioni periodiche; discrezionale valutazione completezza della documentazione; responsabilità principale dei beni personali dei coniugi; estinzione anticipata del prestito; interessi di mora; rinuncia della facoltà di opporre eccezioni: art. 1462 c.c. - Indennità.

Nel caso di operazione di prestito contratta con un dipendente della REGIONE SICILIA si evidenzia che le condizioni e le clausole contrattuali saranno riprodotte delle rispettive condizioni generali e clausole contrattuali innanzi riportate ad eccezione di:

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Oneri accessori: le spese da corrispondere alla Regione Sicilia per le attività convenzionali svolte ai sensi dell'art.45 della L.R. n.10/99 e s.m.i.. Tali spese non sono comprese del calcolo del T.E.G. in quanto imposte dal datore di lavoro.

Assicurazione dell'ammontare del prestito: oltre a quanto già indicato si evidenzia che la polizza di assicurazione contratta per il personale in servizio presso la Regione Sicilia concorrerà a garantire il rimborso del prestito per quanto concerne la parte non capiente dell'indennità di buona uscita.

CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE

Tutti i massimali indicati devono necessariamente rientrare nei parametri stabiliti dalla L.R. n.10/99 e s.m.i..

Il presente documento viene fornito al Cliente Mutuatario con lo scopo di informarlo, nella massima trasparenza, circa i soggetti coinvolti nella gestione dell'operazione di finanziamento richiesta nonché sui modi, sui tempi, sui costi, sulle caratteristiche tecniche e sui termini contrattuali previsti sia per il prestito contro "Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione" che per quello rimborsabile mediante "Delegazione di Pagamento".

Si precisa che il compenso riservato per l'attività di mediazione a terzi soggetti intervenuti nella gestione della pratica di finanziamento è regolato direttamente dalla Uniplus S.p.A.. A questi è fatto espresso divieto di percepire qualsiasi onere aggiuntivo al di fuori di quanto stabilito contrattualmente.

Uniplus S.p.A.

Dichiaro di aver preso atto di quanto contenuto nella presente "Foglio Informativo", composto di n. 4 pagine tutte numerate consecutivamente ed aventi la medesima data, che ricevo unitamente ad una copia dell' "Avviso sulle principali norme di trasparenza" ed una copia dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003".

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA, PER AUTENTICA, DEL
SOGGETTO CHE IDENTIFICA IL MUTUATARIO

IL MUTUATARIO

.....
(Evidenziare il numero di iscrizione U.I.C. e l'albo/elenco di appartenenza)

LEGENDA

- **T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)** - È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito; rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Calcolato tenuto conto delle spese per assicurazioni e garanzie e degli oneri erariali, giusta comunicazione Banca d'Italia n. 0040 del 22.07.2003.
- **T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)** - È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura. Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Nelle operazioni di prestito contro "Cessione del Quinto dello Stipendio" ed assimilate (prestito contro "Delegazione di Pagamento") le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese nel calcolo, come previsto dalle vigenti istruzioni emanate dagli organi preposti alla attuazione della legge dispositiva in materia di usura.
- **I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo)** - Calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G..
- **Euribor (Euro Interbank Offered Rate)** - È il tasso interbancario rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread convenzionalmente concordato, determina il tasso degli interessi di ritardato pagamento delle rate di ammortamento del prestito (interesse di mora).
- **Interessi di Mora** - Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto all'Euribor ed applicato per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
- **Ammortamento** - Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo di quota capitale ed interessi.
- **Valuta** - È il giorno dal quale decorrono gli interessi pattuiti a credito ovvero a debito sulle somme oggetto di un contratto.
- **Soggetti abilitati all'offerta fuori sede** - Per soggetti abilitati all'offerta fuori sede sono da intendersi gli Intermediari Finanziari e gli Agenti in Attività Finanziaria che abbiano ricevuto dalla Uniplus S.p.A. l'incarico, mediante contratti di collaborazione commerciale e/o di agenzia, di distribuire e concludere - fatta eccezione per i mediatori creditizi già incaricati dal Mutuatario - prodotti e servizi trattati dalla Uniplus S.p.A. medesima. Tali soggetti, appartenenti all'organizzazione commerciale della Uniplus S.p.A., sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti nonché dai regolamenti attuativi ed in particolare sono iscritti rispettivamente all'albo di cui all'art. 106 D.P.R. 385/1993 ovvero in quello di cui al D.Lgs. 374/1999.